



FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA
OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO

Pag. 1

DETERMINAZIONE N. **1 29 9** del **12 GIU. 2014** Atti n. 521/2013 - all. **106**

OGGETTO: Fornitura di farmaci necessari per le attività connesse all'erogazione di prestazioni sanitarie e distribuzione di farmaci somministrati attraverso File F occorrenti all'A.O. Istituti Clinici di Perfezionamento di Milano, alla Fondazione IRCCS Ca' Granda - Ospedale Maggiore Policlinico di Milano, all'A.O. Ospedale San Gerardo di Monza, all'A.O. Ospedale Civile di Desio e Vimercate, alla Fondazione IRCCS - Istituto Neurologico Besta e all'A.O. Fatebenefratelli Oftalmico di Milano, per un periodo di 48 mesi. - Presa d'atto dell'ordinanza della Sezione Terza del Consiglio di Stato n. 2375/2014 in data 5 giugno 2014.

IL DIRETTORE GENERALE

Premesso che, con deliberazione 18 gennaio 2013 n. 20, l'A.O. Istituti Clinici di Perfezionamento :

- ha accettato le deleghe per lo svolgimento di una procedura aperta in forma aggregata volta all'affidamento della fornitura farmaci necessari per le attività connesse all'erogazione di prestazioni sanitarie e distribuzione di farmaci somministrati attraverso File F" conferite da parte degli Enti di seguito elencati:
 - Fondazione IRCCS "Ca' Granda - Ospedale Maggiore Policlinico di Milano";
 - A.O. Ospedale San Gerardo di Monza;
 - A.O. Ospedale Civile di Desio e Vimercate;
 - Fondazione IRCCS - Istituto Neurologico Besta - Milano;
 - A.O. Fatebenefratelli Oftalmico di Milano;
- ha indetto procedura aperta in forma aggregata - ai sensi degli artt. 54, 55 e 85 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e ss.mm.ii e in ottemperanza a quanto stabilito dalle disposizioni regionali D.G.R. 6 dicembre 2011 n. IX/2633 - per l'affidamento della fornitura di farmaci necessari per le attività connesse all'erogazione di prestazioni sanitarie e distribuzione di farmaci somministrati attraverso file F occorrenti all'A.O. Istituti Clinici di Perfezionamento di Milano, alla Fondazione IRCCS Ca' Granda - Ospedale Maggiore Policlinico di Milano, all'A.O. Ospedale San Gerardo di Monza, all'A.O. Ospedale Civile di Desio e Vimercate, alla Fondazione IRCCS - Istituto Neurologico Besta e all'A.O. Fatebenefratelli Oftalmico di Milano - avvalendosi, ai sensi del comma 2 dell'art. 289 del D.P.R. 207/2010 nonché di quanto disposto dall'art. 295 del D.P.R. 207/2010, in conformità a quanto espressamente previsto al comma 13 dell'art. 85 del D.Lgs 163/06 - della piattaforma fornita e gestita dalla società CSAméd s.r.l., per un importo complessivo pari a € 277.234.781,82.= IVA esclusa;

IRCCS di natura pubblica



DETERMINAZIONE N. **1299** del **12 GIU. 2014** Atti n. 521/2013 - all. 106

- ha approvato gli atti di gara allo scopo predisposti (bando di gara, avviso di gara, disciplinare di gara, capitolato speciale e relativi allegati), dando atto che tali documenti sono stati preventivamente approvati – come precisato in premessa – anche dalle strutture sanitarie aggregate;

Dato atto che la procedura di gara in oggetto è articolata in 1337 lotti, da aggiudicarsi disgiuntamente a favore di chi avrà offerto il prezzo più basso per singolo lotto, ai sensi dell'art. 82 del D.Lgs. 163/2006 una volta conclusa la fase del "doppio round" o il 3° round per i lotti deserti e paritari, a seguito dell'esame della documentazione presentata e previa verifica della conformità del prodotto offerto a quanto richiesto;

Evidenziato che:

- in data 4 marzo 2013, è stato proposto ricorso giurisdizionale, avanti il T.A.R. per la Lombardia – Milano (R.G. n. 518/2013), dalla società Hospira Italia S.r.l., volto all'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, dei seguenti atti:
 - deliberazione di indizione;
 - bando di gara;
 - tutti gli atti di gara;
 - D.G.R. IX/4334 del 26 ottobre 2012;
 - D.G.R. IX/2633 del 6 dicembre 2011;
- in data 20 marzo 2013, con propria ordinanza, la Sezione Quarta del T.A.R. per la Lombardia – Milano ha respinto la suindicata domanda incidentale di sospensione, ritenendo che sussistessero dubbi in ordine all'ammissibilità del ricorso e ha rinviato la causa, per la delicatezza e complessità delle questioni dedotte, al fine di un'approfondita delibazione nel merito;

Ricordato che con deliberazione 14 marzo 2013, n.133, l'A.O. Istituti Clinici di Perfezionamento:

- ha proceduto alla revoca parziale degli atti di gara ai sensi dell'art. 21 quinquies della Legge n. 241/1990 e s.m.i., disponendo lo stralcio dei seguenti lotti: n.ri 1186 - 1187 - 1188 - 1189 - 199 - 200 - 202 - 144 - 1251 - 1256 - 1257 - 1259 - 1276 - 1280 - 1282 - 1299 - 1300 - 1304 - 1307 - 1308 - 1319 - 1326 - 1328 - 1329 - 1200 - 108, oltre allo stralcio della Nota relativa ai lotti da 140 a 144 - ATC (B01AB) - dell'Allegato denominato "Note all'Allegato A";
- ha disposto, per le motivazioni esposte nel succitato provvedimento, la modifica dei quantitativi del lotto n. 454;

IRCCS di natura pubblica



DETERMINAZIONE N. **1299** del **12 GIU. 2014** Atti n. 521/2013 - all. 106

- ha approvato i documenti di gara denominati "Note all'Allegato A dei fabbisogni e delle specifiche dei prodotti in gara" e "Allegato A al Capitolato Speciale" così come rettificati dal presente provvedimento, depositati agli atti del procedimento, dando atto che resta fermo ed invariato il restante contenuto di tutti gli atti di gara (Disciplinare di gara, Capitolato Speciale e relativi allegati);

Dato atto che, a seguito della revoca parziale degli atti di gara, la fornitura si compone di 1311 lotti, il cui valore stimato per l'intero periodo contrattuale (48 mesi), ammonta a complessivi € 270.413.827,05 (IVA esclusa);

Evidenziato che è rimasto fermo ed invariato il restante contenuto di tutti gli altri atti di gara, costituiti da: Disciplinare di gara, Capitolato Speciale e i relativi restanti allegati, approvati con Deliberazione n. 20 in data 18 gennaio 2013;

Dato atto che, con la deliberazione 18 aprile 2013, n. 224 è stata approvata, per tutte le motivazioni ivi espressamente riportate, la proroga dei termini di scadenza di presentazione delle offerte relative al terzo round per i lotti paritari, deserti o con iniziale offerta non congrua;

Richiamata la deliberazione 6 giugno 2013, n. 318, con la quale l'A.O. Istituti Clinici di Perfezionamento:

- ha aggiudicato definitivamente la fornitura di farmaci necessari per le attività connesse all'erogazione di prestazioni sanitarie e distribuzione di farmaci somministrati attraverso File F occorrenti all'A.O. Istituti Clinici di Perfezionamento di Milano, alla Fondazione IRCCS "Ca' Granda - Ospedale Maggiore Policlinico" di Milano, all'A.O. Ospedale San Gerardo di Monza, all'A.O. Ospedale Civile di Desio e Vimercate, alla Fondazione IRCCS - Istituto Neurologico Besta e all'A.O. Fatebenefratelli Oftalmico di Milano, alle società evidenziate nella graduatoria pubblicata sulla piattaforma CSAméd www.albofornitori.it;
- ha dato atto che, il numero dei lotti aggiudicati al termine della procedura concorsuale in oggetto è pari a 1007, mentre il numero dei lotti deserti è pari a 304, come risulta dalla graduatoria definitiva pubblicata sulla piattaforma CSAméd www.albofornitori.it;

IRCCS di natura pubblica



DETERMINAZIONE N. **1 299** del **12 GIU. 2014**

Att. n. 521/2013 - all. 106

- ha dato atto altresì che, l'importo di aggiudicazione inerente la complessità dei lotti, per l'intero periodo contrattuale e per tutti gli Enti aggregati, è di 147.689.096,00 (Iva esclusa), pari a € 162.519.713,00 (Iva inclusa) e che le società aggiudicatrici sono n. 101;

Preso atto che:

- in data 12 luglio 2013, la società Hospira Italia S.r.l., ha notificato ricorso con i secondi motivi aggiunti, volto all'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, dei seguenti atti:
 - deliberazione di indizione;
 - bando di gara;
 - tutti gli atti di gara;
 - D.G.R. IX/4334 del 26 ottobre 2012;
 - D.G.R. IX/2633 del 6 dicembre 2011;
 - deliberazione di aggiudicazione;
- con ordinanza in data 13 settembre 2013, la Sezione Quarta del il T.A.R. per la Lombardia – Milano ha respinto la suindicata domanda incidentale di sospensione, ritenendo che sussistessero dubbi in ordine all'ammissibilità del ricorso e che la causa – per la delicatezza e complessità delle questioni dedotte - meritava un'approfondita deliberazione nel merito;
- in data 30 ottobre 2013 la società Hospira Italia S.r.l., ha notificato ricorso con i terzi motivi aggiunti con la quale ha impugnato la nota con la quale l'A.O. ICP dava riscontro alle segnalazioni pervenute dall'Autorità Garante in merito a talune asserite criticità della gara;

Evidenziato che la società Hospira Italia S.r.l., ha presentato offerta per n. 57 lotti aggiudicandosi la fornitura di farmaci per n. 21 lotti, per un valore contrattuale complessivo per tutte le Strutture sanitarie aggregate, per 48 mesi pari a € 2.442.551,20 Iva Esclusa;

Preso atto delle motivazioni di cui alla sentenza n. 700/2014, depositata in data 18 marzo 2014, con la quale il T.A.R. per la Lombardia – Milano, definitivamente pronunciandosi, ha accolto il ricorso principale e quelli per motivi aggiunti, proposti da Hospira Italia S.r.l., nei limiti indicati in motivazione e per l'effetto ha annullato tutti i provvedimenti impugnati;

Dato atto che, con ricorso giurisdizionale, avanti il consiglio di stato, notificato in data 8/5/2014, è stato proposto appello, con contestuale richiesta di sospensione di efficacia della su richiamata sentenza di primo grado, da parte dell'A.O. ICP, capofila, e della Fondazione IRCCS;

IRCCS di natura pubblica



DETERMINAZIONE N. **1 299** del **12 GIU. 2014**

Atti n. 521/2013 - all. 106

Considerato che l'udienza in Camera di Consiglio per la discussione in merito alla richiesta cautelare di sospensione dell'efficacia è stata fissata per il 5 giugno 2014;

Preso atto della nota 29 aprile 2014 del Direttore Generale Salute, con la quale viene dato mandato ad ARCA di prevedere l'attivazione di procedura di gara con gli enti interessati, in via d'urgenza, e viene disposto che gli enti aggregati alla procedura di gara in argomento "... possano approvvigionarsi dei farmaci presenti in 'Gara Farmaci - 3' solo previa verifica di capienza ed autorizzazione preventiva da parte dei referenti di ARCA. In caso di indisponibilità, le strutture potranno procedere con 'acquisti in economia' per lo stretto tempo necessario all'espletamento della procedura di gara...";

Atteso che, a seguito della notificazione della sentenza di primo grado, tenuta altresì in considerazione l'autorizzazione del DG Salute di cui *supra*, l'UOC Farmacia è stata autorizzata a procedere ad "acquisti in economia", a far tempo dalla data di pubblicazione della sentenza del T.A.R. per la Lombardia - Milano, ed almeno sino alla decisione del Consiglio di Stato in ordine alla richiesta istanza cautelare;

Richiamata l'ordinanza n. 2375/2014 del 5 giugno 2014, con la quale la Sezione Terza del Consiglio di Stato, nell'accogliere l'istanza cautelare contenuta nel su richiamato ricorso giurisdizionale in appello della sentenza n. 700/2014 della Sezione Quarta del T.A.R. per la Lombardia - Milano, ha sospeso l'esecutività della medesima sentenza nella parte in cui questa ha disposto l'annullamento di tutti gli atti di gara, assumendo la decisione del Giudice di Prime Cure come illogica in relazione all'invalidazione della gara per tutti i lotti fatta eccezione per quelli aggiudicati alla stessa impresa ricorrente e carente quanto al contraddittorio con le imprese aggiudicatarie dei lotti in gara, nonché affermando l'apparente legittimità del sistema d'acquisto posto in essere dall'unione d'acquisto o consorzio - ai sensi dell'articolo 15, comma 13, lett. d), del decreto legge n. 95 del 6 luglio 2012, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1 della legge n. 135 del 7 agosto 2012 - in quanto qualificabile l'unione d'acquisto o consorzio come centrale di committenza, ai sensi e per gli effetti della disposizione di cui all'articolo 33 del decreto legislativo n. 163/2006;

IRCCS di natura pubblica



DETERMINAZIONE N. **1 299** del **12 GIU. 2014** Atti n. 521/2013 - all. 106

Considerato che, l'U.O.C. Approvvigionamenti, sulla base di tutto quanto sopra esposto, accertata la regolarità dell'istruttoria e legittimità del presente provvedimento, nonché che lo stesso non comporta oneri aggiuntivi a carico dell'Ente, propone:

- di prendere atto dell'ordinanza n. 2375/2014 del 5 giugno 2014, con la quale la Sezione Terza del Consiglio di Stato, nell'accogliere l'istanza cautelare contenuta nel ricorso giurisdizionale, promosso dall'A.O. ICP – capofila – e dalla Fondazione IRCCS, in appello della sentenza n. 700/2014 della Sezione Quarta del T.A.R. per la Lombardia – Milano, ha sospeso l'esecutività della medesima sentenza, per le ragioni precisate in premessa, nella parte in cui questa ha disposto l'annullamento di tutti gli atti di gara;
- di prendere atto dell'interruzione dell'efficacia dei contratti stipulati in esito all'aggiudicazione della procedura di gara in argomento, a far tempo dal 18 marzo 2014 (data di pubblicazione della sentenza n. 700/2014 della Sezione Quarta del T.A.R. per la Lombardia – Milano) sino a tutto il 4 giugno 2014 (data antecedente il giorno di pubblicazione dell'ordinanza n. 2375/2014 della Sezione Terza del Consiglio di Stato), e dell'autorizzazione all'acquisito in economia dei farmaci oggetto della procedura in argomento, come pure da atto assentivo del Direttore Generale Salute della Regione Lombardia in data 29 aprile 2014;

Con i pareri favorevoli del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo,

DETERMINA

1. di prendere atto dell'ordinanza n. 2375/2014 del 5 giugno 2014, con la quale la Sezione Terza del Consiglio di Stato, nell'accogliere l'istanza cautelare contenuta nel ricorso giurisdizionale, promosso dall'A.O. ICP – capofila – e dalla Fondazione IRCCS, in appello della sentenza n. 700/2014 della Sezione Quarta del T.A.R. per la Lombardia – Milano, ha sospeso l'esecutività della medesima sentenza, per le ragioni precisate in premessa, nella parte in cui questa ha disposto l'annullamento di tutti gli atti di gara;

IRCCS di natura pubblica



FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA
OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO

Pag. 7

DETERMINAZIONE N. **1 299** del **12 GIU. 2014** Atti n. 521/2013 - all. 106

2. di prendere atto dell'interruzione dell'efficacia dei contratti stipulati in esito all'aggiudicazione della procedura di gara in argomento, a far tempo dal 18 marzo 2014 (data di pubblicazione della sentenza n. 700/2014 della Sezione Quarta del T.A.R. per la Lombardia - Milano) sino a tutto il 4 giugno 2014 (data antecedente il giorno di pubblicazione dell'ordinanza n. 2375/2014 della Sezione Terza del Consiglio di Stato), e dell'autorizzazione all'acquisto in economia dei farmaci oggetto della procedura in argomento, come pure da atto assentivo del Direttore Generale Salute della Regione Lombardia in data 29 aprile 2014;
3. di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico dell'Azienda;
4. di dare mandato al Responsabile del Procedimento per tutti i necessari, successivi, incombenti all'attuazione del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 6, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss. mm.;
5. di trasmettere il presente provvedimento al Collegio Sindacale.

IL DIRETTORE GENERALE
(dr. Luigi Macchi)

IL DIRETTORE SANITARIO
(dr.ssa Anna Pavan)

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(dott. Osvaldo Basilio)

REGISTRATA NELL'ELENCO DELLE DETERMINAZIONI
IN DATA **12 GIU. 2014** N. **1 299**

Procedimento presso U.O.C. APPROVVIGIONAMENTI
Responsabile del procedimento: Avv. Gianluca Bracchi
Pratica trattata da: Sig.ra Marzia Colombo

IRCCS di natura pubblica